



AVVISO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO
ALLE ASSOCIAZIONI VENETE, AI COMITATI E ALLE FEDERAZIONI ISCRITTI AI
REGISTRI DI CUI ALLA L.R. 9 GENNAIO 2003 N.2

Premessa

Il comma 4 bis dell'art. 18 della L.R. 9 gennaio 2003 n. 2 prevede la possibilità che la Giunta regionale conceda alle Associazioni con sede in Veneto, alle Federazioni e ai Comitati veneti all'estero iscritti ai registri regionali di cui alla stessa L.R. n. 2/2003, contributi annuali per le spese di funzionamento sostenute in stretto collegamento all'attività associativa svolta e debitamente documentate.

Dotazione finanziaria

Per il finanziamento dei contributi è previsto uno stanziamento complessivo di euro 80.000,00 a valere sul capitolo 100760 del bilancio regionale di previsione 2022-2024 "Iniziativa di informazione, istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo e per agevolare il loro rientro - Trasferimenti correnti".

Art. 1 Requisiti dei soggetti richiedenti

1. I contributi regionali sono concessi alle Associazioni con sede in Veneto, alle Federazioni e ai Comitati veneti all'estero per le spese di funzionamento sostenute in stretto collegamento all'attività associativa svolta e debitamente documentate;
2. Le Associazioni con sede in Veneto, le Federazioni e i Comitati veneti all'estero devono essere iscritti ai registri regionali di cui alle lettere a) e c) del comma 2. dell'articolo 18 della citata L.R. 2/2003;
3. Il requisito dell'iscrizione al registro deve essere posseduto non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della documentazione, ma anche fino all'adozione del provvedimento di assegnazione definitiva del contributo;
4. Ogni soggetto di cui al comma 1 del presente articolo può presentare una sola domanda di contributo;
5. I legali rappresentanti e i componenti i Comitati direttivi/ Consigli di amministrazione, dei sopraindicati soggetti, non devono trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dalla legge regionale 11 maggio 2018, n.16, e dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
6. Se figure previste dallo Statuto/Atto costitutivo, il Direttore Tecnico e i membri del Collegio dei Revisori dei conti o Sindacale, dei sopraindicati soggetti, non devono trovarsi in una delle condizioni di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

Art. 2 Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo

1. La domanda di contributo deve essere trasmessa, utilizzando esclusivamente i moduli, disponibili on line alla pagina: <https://www.culturaveneto.it/it/la-tua-regione/strumenti-e-progetti-per-la-cultura/contributi-finanziamenti-regionali/veneti-nel-mondo-l-r-n-2-2003-e-s-m-i-e-l-r-n-8-2008>, firmati dal legale rappresentante, entro il 31 luglio 2022;
2. La domanda deve essere inviata con le seguenti modalità:
 - 2.1 dalle Associazioni con sede in Veneto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it.
Le modalità e i termini per l'utilizzo della stessa sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto al seguente indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>. Si ricorda che per questa modalità di invio tutti gli allegati devono essere in formato PDF. Il tutto dovrà altresì essere trasmesso per conoscenza a: venetinelmondo@regione.veneto.it;



0679ca4f



2.2 dalle Federazioni e dai Comitati veneti all'estero :

- al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it e, per conoscenza, a venetinelmondo@regione.veneto.it, anticipando copia di tutta la documentazione;

Si ricorda che per questa modalità di invio tutti gli allegati devono essere in formato PDF e va allegata anche copia di un documento di identità in corso di validità in formato PDF (la copia del documento di identità serve per riconoscere il mittente se non spedisce da una mail di Posta Elettronica Certificata);

nonché:

- via posta all'indirizzo indicato nel modulo di presentazione della domanda allegando documenti originali e/o copie autenticati dall'autorità consolare italiana competente per territorio;

3. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi della domanda possono essere integrate entro 10 giorni dalla data di richiesta di integrazione. L'eventuale decorso del termine di regolarizzazione comporta l'inammissibilità della domanda;
4. In caso di comprovata impossibilità a inviare la documentazione a causa della pandemia in corso, sarà possibile chiedere, prima della scadenza, una sola proroga per un massimo di 30 giorni. Si evidenzia che trattandosi di un riparto proporzionale la richiesta di eventuali proroghe, comporterà uno slittamento del termine del procedimento per tutti i richiedenti

Art. 3 Contenuto della domanda di contributo

La domanda di contributo deve essere corredata dalla seguente documentazione relativa alle spese sostenute nel 2021:

1. **Copia conforme all'originale del bilancio consuntivo** relativo all'esercizio precedente, debitamente approvato dall'organo statutariamente competente. I bilanci consuntivi dei Comitati e delle Federazioni venete all'estero devono essere autenticati dall'autorità consolare italiana competente per territorio;
2. **Verbale dell'organo statutariamente competente all'approvazione** del sopraindicato bilancio consuntivo, sottoscritto dal legale rappresentante;
3. **Dettagliata relazione in ordine alle attività svolte**, dalla quale risulti e sia documentato che tali attività sono state finalizzate al perseguimento delle finalità di cui alla legge regionale di settore, sottoscritta dal legale rappresentante;
4. **Copia conforme all'originale dei giustificativi di spesa**, debitamente quietanzati, attestanti le spese di funzionamento effettivamente sostenute. I giustificativi di spesa dei Comitati e delle Federazioni venete all'estero devono essere autenticati dall'autorità consolare italiana competente per territorio;
5. **Dichiarazione** resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 per i soggetti aventi sede in Italia o in altro paese UE, da parte del legale rappresentante, relativamente alla assenza delle cause ostative previste dalla legge regionale 11 maggio 2018, n.16, e dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 utilizzando l'apposito modulo allegato alla domanda di contributo disponibile alla pagina web: <https://www.culturaveneto.it/it/la-tua-regione/strumenti-e-progetti-per-la-cultura/contributi-finanziamenti-regionali/veneti-nel-mondo-l-r-n-2-2003-e-s-m-i-e-l-r-n-8-2008>.
6. **Dichiarazione** resa per i soggetti aventi sede all'estero, da parte del legale rappresentante, relativamente alla assenza delle cause ostative previste dalla legge regionale 11 maggio 2018, n.16, e dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 utilizzando l'apposito modulo allegato alla domanda di contributo disponibile alla pagina web: <https://www.culturaveneto.it/it/la-tua-regione/strumenti-e-progetti-per-la-cultura/contributi-finanziamenti-regionali/veneti-nel-mondo-l-r-n-2-2003-e-s-m-i-e-l-r-n-8-2008>.



0679ca4f



Art. 4 Procedure e criteri di concessione del contributo

Il contributo regionale:

1. Viene assegnato sulla base delle risorse disponibili nel bilancio regionale di previsione 2022-2024, proporzionalmente alle spese di funzionamento sostenute nell'anno precedente a quello in corso;
2. Non può essere superiore al 90% delle spese di funzionamento debitamente documentate e comunque non può superare il limite di € 20.000,00 per ciascuna Associazione o Comitato/Federazione;
3. Viene erogato in un'unica soluzione, a saldo, a completamento del procedimento istruttorio.

Art. 5 Spese ammissibili

Sono ritenute spese ammissibili le seguenti spese di funzionamento effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021:

1. Spese sostenute dalle Associazioni, dai Comitati e dalle Federazioni venete iscritte all'apposito registro e non quelle relative ai Circoli aderenti o affiliati;
2. Canone di locazione, spese condominiali e di assicurazione dell'unità immobiliare esclusivamente adibita a sede;
3. Spese per pulizia dei locali dell'unità immobiliare esclusivamente adibita a sede;
4. Spese per energia elettrica, acqua, e riscaldamento dell'unità immobiliare esclusivamente adibita a sede;
5. Spese per personale amministrativo e contabile (il costo ammissibile è riferito al lordo dei contributi pensionistici e previdenziali; la quota di TFR ammissibile è quella relativa all'anno di riferimento); spese per prestazioni occasionali riferite ad attività amministrative e contabili;
6. Spese postali e telefoniche;
7. Spese per materiale di consumo (cancelleria, ecc);
8. Spese per acquisto di materiale informatico di consumo (accessori e materiali per computer e stampanti e tutto ciò che concerne attrezzatura informatica);
9. Spese per noleggio di stampanti per ufficio;
10. Canone di abbonamento a riviste specializzate nel settore.

Sono inoltre ammissibili, nei casi e termini di seguito indicati, le spese di viaggio e di alloggio sostenute dai componenti degli organi direttivi di Associazioni, Federazioni e Comitati veneti all'estero per la partecipazione alle riunioni degli stessi. Le spese in questione dovranno essere strettamente connesse alle esigenze organizzative del comitato/federazione/associazione di riferimento e verranno rimborsate nei limiti e con le modalità di seguito indicate:

1. Le spese di viaggio sono riconoscibili quando la distanza dalla propria residenza alla sede della riunione sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico, in un tempo superiore a 45 minuti con riferimento alla tratta più conveniente dal luogo di residenza alla città sede dell'incontro;
2. I viaggi aerei, ferroviari e con trasporti urbani sono rimborsabili se riferiti a costi in classe economica;
3. I viaggi con mezzi propri sono rimborsabili nella misura pari al costo dei pedaggi e nei limiti di 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri effettuati dal luogo di residenza alla città sede dell'evento. Il costo della benzina per i viaggi in Italia verrà rilevato dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico, mentre per i viaggi all'estero verrà dedotto dagli scontrini di rifornimento carburante presentati a correlazione della documentazione;
4. Non sono ammessi a rimborso costi di taxi, se non in casi eccezionali debitamente motivati;
5. I costi di alloggio sono riconoscibili quando la distanza dalla propria residenza alla sede della riunione sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico, in un tempo superiore a novanta minuti. Tali costi devono essere strettamente inerenti alle attività sopradescritte e riferirsi a strutture non oltre tre stelle o categoria equivalente.

Al fine di dimostrare la correlazione tra i costi di trasporto e di alloggio di cui sopra, e le riunioni dei Comitati, delle Federazioni di Circoli veneti all'estero nonché delle Associazioni venete di emigrazione, dovranno essere presentati i seguenti documenti:



0679ca4f



1. Verbale dell'assemblea con allegati i nominativi dei partecipanti all'incontro, componenti il Direttivo;
2. Fotocopia dei documenti di identità dei componenti il direttivo dai quali risulti il luogo di residenza;
3. Biglietti di viaggio acquistati e relativa quietanza di pagamento, qualora il biglietto stesso non costituisca quietanza;
4. Ricevute dei pedaggi autostradali sostenuti per viaggi con mezzi propri;
5. Dichiarazione dei chilometri effettuati con indicazione delle date e delle tratte effettuate;
6. Scontrini di rifornimento carburante effettuati per viaggi con mezzi propri.

Art. 6 Obblighi informativi a carico del beneficiario

I beneficiari del finanziamento sono tenuti agli obblighi informativi previsti dall'art. 35 del D.L. 34/2019 (cd. Decreto crescita) convertito in L. 58/2019 che dispone che le Associazioni, Onlus e Fondazioni sono tenute a pubblicare sui propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati, nell'esercizio finanziario precedente, di importo non inferiore a euro 10.000,00 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



0679ca4f

